

Provincia di Biella

DPP n. 24 del 11/03/2019. Approvazione dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Biella per la "Valorizzazione Turistica dell'Area Montana della Conca d'Oropa - Progetto di Fattibilità".

Premesso che:

- con decreto del Presidente della Provincia n. 88 del 17/10/2018, ad oggetto: "*Valorizzazione della Conca di Oropa: attivazione di un Accordo di Programma con la Regione Piemonte per la redazione di un Progetto di Fattibilità. Nomina RUP e RAP - Atto di indirizzo*", sono state avviate le attività necessarie e propedeutiche alla sottoscrizione di un Accordo di Programma, tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, per il finanziamento di un Progetto di Fattibilità tecnico-economico relativo agli investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano, sia invernale sia estivo, nella Conca di Oropa;
- in data 17/10/2018 ed in data 19/11/2018, si sono svolte, rispettivamente, la prima seduta e la conferenza finale tra i delegati di Provincia e Regione, per la definizione dell'Accordo in oggetto;
- nel corso della Conferenza conclusiva, tenutasi in data 19/11/2018, come sopra riportato, le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso in merito allo schema di Accordo di Programma e della relativa scheda di intervento allegata allo stesso;
- con decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 11/01/2019, ad oggetto: "*Accordo di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella per la "Valorizzazione Turistica dell'Area Montana della Conca d'Oropa - Progetto di Fattibilità"*", la Provincia di Biella ha provveduto ad approvare lo schema di Accordo di Programma, da trasmettere alla Segreteria di Giunta Regionale ai fini dell'approvazione, dando atto che lo stesso Accordo potrà essere sottoscritto in presenza di modifiche non sostanziali allo schema allegato al medesimo decreto;
- l'Accordo stabilisce che la Provincia di Biella si impegna a cofinanziare l'intervento oggetto dell'Accordo con un importo pari ad Euro 4.000,00, ed a realizzare il progetto di fattibilità tecnico-economico relativo agli investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano, sia invernale sia estivo, nella Conca di Oropa, mentre la Regione Piemonte si impegna a finanziare la redazione del Progetto di Fattibilità con un importo pari ad Euro 36.000,00;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 18-8333 del 25/01/2019, ad oggetto: "*LR 4/2000 Approvazione schema Accordo di programma con la Provincia di Biella "Valorizzazione turistica dell'area montana della Conca d'Oropa - progetto di fattibilità" nell'ambito di intervento relativo alla valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO di cui alla D.G.R. n. 27-1743 del 13.07.2015, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 45-6151 del 15.12.2017*", la Regione Piemonte ha provveduto ad approvare lo schema dell'Accordo in oggetto;
- la citata D.G.R. n. 18-8333 del 25/01/2019, recita: "*di dare atto che il suddetto Accordo di programma verrà approvato con provvedimento del Presidente della Provincia di Biella successivamente alla sua sottoscrizione*";

- la Regione Piemonte, con comunicazione ns. prot. n. 2913 del 15/02/2019, ha trasmesso alla Provincia di Biella il testo definitivo dell'Accordo di Programma, ai fini della sottoscrizione digitale;

- l'Accordo di Programma, tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, per la "*Valorizzazione Turistica dell'Area Montana della Conca d'Oropa - Progetto di Fattibilità*", è stato sottoscritto in data 25/02/2019;

Visto l'articolo 9 del vigente Statuto provinciale, che attribuisce al Presidente la funzione di rappresentanza dell'Ente;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, da parte del Dott. Giorgio Mosca, in qualità di Dirigente del Servizio Turismo, sport e tempo libero, in ordine alla regolarità tecnica, ed in qualità di Dirigente del Servizio Programmazione e finanze, per quanto attiene alla regolarità contabile;

Visto altresì il parere di legittimità, espresso, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Provinciale, da parte del Segretario Generale, Dott. Roberto Carengo;

DECRETA

1. di approvare l'Accordo di Programma, tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, per la "*Valorizzazione Turistica dell'Area Montana della Conca d'Oropa - Progetto di Fattibilità*", sottoscritto in data 25/02/2019, con i relativi allegati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la quota di cofinanziamento posta a carico della Provincia, pari ad Euro 4.000,00, trova copertura sul Capitolo P.E.G. 10000945 "*Studio di fattibilità valorizzazione Conca di Oropa*" del redigendo Bilancio di Previsione 2019-2021;

3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Turismo, sport e tempo libero, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ed alla Responsabile del Servizio Turismo, sport e tempo libero incaricata della Posizione Organizzativa, in qualità di Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di Programma (RAP), di provvedere agli adempimenti conseguenti al presente atto.

Allegato

ALLEGATO A

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA PROVINCIA DI BIELLA PER LA “VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL’AREA MONTANA DELLA CONCA D’OROPA – PROGETTO DI FATTIBILITA’ ”

PREMESSO CHE

La Regione Piemonte, d’intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lombardia, a partire dall’anno 1999 ha promosso il progetto di candidatura “I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia” a Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, riconoscimento avvenuto in data 3 luglio 2003;

il comprensorio di Oropa, inserito nel Sistema Sacri Monti piemontesi e lombardi, è riconosciuto quale sito di forte interesse devozionale-culturale;

fa parte della Riserva Speciale Sacro Monte di Oropa l’area della “Conca” istituita con legge regionale n. 19/2009 che si presenta quale zona di grande attrattiva paesaggistico-ambientale, valorizzabile sotto l’aspetto delle opportunità turistiche legate alla pratica degli sport outdoor estivi e invernali.

TENUTO CONTO CHE

La Giunta regionale, con deliberazione n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 n. 36-4282 del 28.11.2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017 ha individuato gli ambiti di intervento ai fini della promozione dello sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti, destinando la somma di €. 13.979.450,18, derivanti da programmazioni precedenti a valere sulla Legge regionale n. 4/00, per il finanziamento delle relative iniziative;

con le sopra citate deliberazioni, la Giunta regionale, al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 1 della L.R. n. 4/00, ha inteso sostenere interventi che, nell’ambito della pianificazione turistica, garantiscano la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale ed ha individuato, tra gli altri, quale ambito di intervento la “Valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO - interventi strutturali ed infrastrutturali per il miglioramento della funzione turistica dei Comuni piemontesi dichiarati patrimonio UNESCO” da attivarsi mediante Accordi di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma”, da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici.

Il territorio Biellese ha negli ultimi anni puntato ad una valorizzazione delle molteplici risorse naturalistiche e storico-culturali del proprio territorio quali elementi di importante attrazione turistica e potenzialità di sviluppo economico, avviando una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all’identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività della propria realtà ;

dette azioni sono già in passato confluite presso la Regione Piemonte mediante:

l'Intesa Istituzionale di Programma tra la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, sottoscritta il 5 giugno 2006 e revisionata il 7 marzo 2008, per il finanziamento di interventi sugli "Impianti di risalita e valorizzazione della Conca di Oropa";

l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Biella e il Comune di Biella sottoscritto in data 12 novembre 2010 per dare attuazione agli interventi individuati dalla Intesa Istituzionale sopracitata.

Il Comune di Biella, a seguito di sottoscrizione di apposito Protocollo d'Intesa con l'Amministrazione del Santuario di Oropa e la Fondazione Funivie Oropa ha effettuato interventi di riqualificazione delle strutture ed degli impianti funiviari in particolare con il restauro della cestovia del Monte Camino, intervento che ha visto anche il coinvolgimento dei cittadini attraverso una campagna di raccolta fondi – crowdfunding - .

I nuovi interventi ipotizzati per la valorizzazione della Conca d'Oropa individuabili nei seguenti macro interventi: revisione generale della funivia "Oropa – Lago del Mucrone", sistemazione plano-altimetrica e messa in sicurezza della pista "Busancano", realizzazione di un sentiero attrezzato per l'abbattimento delle barriere architettoniche da Oropa sport al Lago del Mucrone, sono connessi da un forte legame di sinergia agli investimenti già effettuati.

considerata la necessità di procedere ad una preliminare valutazione delle potenzialità rappresentate dall'area in oggetto e in considerazione dell'entità fisica ed economica degli interventi che si renderanno necessari per lo sviluppo turistico economico dell'area stessa, la Provincia di Biella, in accordo con la Regione Piemonte, ha ritenuto opportuno attivare uno specifico Accordo di programma per l'acquisizione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica delle iniziative da realizzare, elementi indispensabili e propedeutici per la definizione delle successive fasi di programmazione e attuazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D. L.gs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17, e s.m.i.;

verificato che con decreto n. 88 del 17.10.2018 il Presidente della Provincia ha individuato il Responsabile del Procedimento di Accordo nella persona della Dott.sa Sabrina Urso – Responsabile del Servizio Turismo, sport e tempo libero incaricata della posizione organizzativa e il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Giorgio Mosca – Dirigente del Servizio "Turismo, sport e tempo libero:

CONSIDERATO

che la Provincia di Biella ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 17 ottobre 2018 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2018;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 19 novembre 2018 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari

data agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato 1) secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

Vista la D.G.R. n. 18-8333 del 25 gennaio 2019 di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

visto il D.P.P n. 2 dell'11 gennaio 2019 della Provincia di Biella di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

TRA

la **REGIONE PIEMONTE** rappresentata dall'Assessore Antonella Parigi giusta delega del Presidente della Giunta Regionale n. 3221 del 13 febbraio 2019 in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 18-8333 del 25 gennaio 2019 di seguito, per brevità citata come "Regione";

E

la **PROVINCIA di BIELLA** rappresentata dal Presidente Gianluca Foglia Barbisin domiciliato per la carica in Via Quintino Sella, 12 - Biella, in attuazione di quanto previsto dal D.P.P. n. 2 dell'11 gennaio 2019;

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e l'Allegato 1) denominato "Scheda Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

La "Scheda Intervento" è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Sistema Gestionale Finanziamenti".

Articolo 2 Finalità dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione del "Progetto di fattibilità tecnico-economica per la Valorizzazione turistica dell'area montana della Conca d'Oropa" di cui all'Allegato 1), che contiene la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte.

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- la Provincia di Biella;

Articolo 4 Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è la Provincia di Biella.

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma;

Soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento è la Provincia di Biella.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per "soggetto beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo": La Provincia di Biella;
- per "Intervento", il progetto di cui all'Allegato 1; per "Sistema Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Scheda Intervento", la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma"(RAP), il designato dalla Provincia di Biella per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per "Responsabile dell'Intervento" (RUP): il designato della Provincia di Biella;
- per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 9;

Articolo 6 Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

- a) Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 40.000,00.
- b) La Regione farà fronte, per l'importo di euro 36.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9/5/2016, D.G.R. n. 36-4282 del 28/11/2016.

- c) la Provincia di Biella farà fronte, per l'importo di euro 4.000,00, mediante le risorse rese disponibili sul cap. 10000945 del Bilancio dell'Ente.
- d) Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
- e) Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
- f) La quota con cui la Provincia di Biella concorre al co-finanziamento del "Progetto di fattibilità tecnico-economica per la Valorizzazione dell'area montana della Conca d'Oropa" risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nella "scheda intervento" allegata, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura della Provincia di Biella. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Saldo:

70% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione della rendicontazione finale di spesa sostenuta.

Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- dichiarazione in merito al regolare svolgimento del servizio di progettazione;
- contratto/convenzione di affidamento incarico professionale;
- provvedimento di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la prestazione oggetto del presente Accordo.

2. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 Torino.

La liquidazione di ciascun acconto e del saldo avviene secondo le modalità stabilite con la convenzione, sottoscritta in data 14/8/2015 (schema approvato con D.D. n. 246 dell'11.06.2015, integrato con D.D. n. 296 del 06.07.2016 e n. 627 del 13.12.2016) tra Finpiemonte S.p.A. e la Direzione regionale Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport: la relativa copertura economica è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. prot. n. CM/aca/18/31314 del 12.11.2018.

Articolo 8 Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e la Provincia di Biella, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. il soggetto attuatore dell'intervento:
 - a) garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
 - c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili

Articolo 9 Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Presidente della Provincia di Biella o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 10 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11 Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli . Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13 Revoche del finanziamento regionale

- 1) Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
- 2) E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la stesura del progetto, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - i) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - j) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.

Articolo 14 **Inerzia, ritardo ed inadempimento**

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi

Articolo 15

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 16

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 17

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

Art. 18

Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 19

Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 20 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 21 Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Presidente del Provincia di Biella che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del DLgs. 82/2005).

Articolo 22 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte

Provincia di Biella

Allegati al presente Accordo:
Scheda intervento



SCHEDA RELAZIONE TECNICA, FISICA E FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI

**Strumento di attuazione:
Accordo di Programma**

1. INFORMAZIONI GENERALI DELL'INTERVENTO

A) Titolo intervento

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO RELATIVO AGLI INVESTIMENTI INERENTI IL POTENZIAMENTO E LA RIVITALIZZAZIONE DEL TURISMO MONTANO, SIA INVERNALE SIA ESTIVO, NELLA CONCA DI OROPA

B) Ambito d'intervento

- 01 Agroindustria
 02 Emergenze culturali
 03 Innovazione e creatività
 04 Recupero ambientale
 05 Energia
 06 Reti e prodotti turistici
 07 Logistica e trasporti
 08 Apea/ Rifunionalizzazione area industriale
 09 Coesione sociale

N.B. Per le specifiche sull'ambito d'intervento vedasi la "Tabella 1" della presente cartella di lavoro.

C) Tipologia dell'intervento in base all'oggetto

- Lavori pubblici
 Acquisizione Beni e Servizi
 Finanziamenti, Aiuti, Contributi
 Altro.....

D) Tipologia dell'intervento in base all'impatto sul territorio

- A Progetto localizzato e puntuale
 B Progetto localizzato e trasversale
 C Progetto localizzato con effetti diffusi
 D Progetto immateriale

N.B. Per le specifiche di cui al punto D) vedasi la "Tabella 2" della presente cartella di lavoro.

E) Localizzazione geografica dell'intervento (indicare tutti i Comuni sul cui territorio vi siano delle ricadute...)

Prov.	Comune	CAP	Indirizzo	Coordinate di georeferenziazione	
				Coord_x	Coord_Y
BI	BIELLA	13900			

F) Descrizione sintetica dell'intervento

Redazione di un progetto di fattibilità tecnico economico relativo agli investimenti inerenti il potenziamento e la rivitalizzazione del turismo montano, sia invernale sia estivo, nella Conca di Oropa.

In particolare l'Accordo prevede il finanziamento della redazione del progetto di fattibilità tecnico economico di cui sopra.

Successivamente all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economico, e nella condivisione degli investimenti da realizzare, le Parti attiveranno la procedura per la sottoscrizione di un successivo Accordo di programma per il finanziamento degli interventi ivi contenuti attraverso le risorse regionali destinate alla valorizzazione del turismo montano estivo e invernale, al netto delle somme già corrisposte per la progettazione di fattibilità.

G) CUP (ove già richiesto)

G) CUP (Ove già previsto)

H) Coerenza con la Programmazione delle OO.PP. in vigore

- L'intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici
- L'intervento è inserito nel programma annuale delle opere pubbliche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici

Note

I) Conformità agli strumenti urbanistici vigenti degli Enti interessati dall'opera

- Intervento conforme alla strumentazione urbanistica vigente già certificabile alla data di presentazione

In caso di Intervento che necessita di variante urbanistica:

a) indicare il tipo di variante:

- parziale
- strutturale
- altra, specificare quale:

b) la data di attivazione della procedura

c) la data prevista di attivazione della procedura

d) eventuale necessità di attuazione con strumento esecutivo; in caso affermativo indicare lo strumento:

- Piano Particolareggiato (P.P.)
- Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.)
- Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) o Piano di Lottizzazione Convenzionata (P.L.C.)
- Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.)
- Piano di Recupero (P.d.R.)

e) la data di attivazione della procedura

f) la data prevista di attivazione della procedura

Note

L) Eventuali attività precedenti riguardanti l'intervento

Sulla conca d'Oropa sia il Comune di Biella che la Fondazione Funivie Oropa hanno effettuato, negli anni scorsi, degli interventi coerenti con lo studio di fattibilità in oggetto: in particolare l'intervento di restauro della cestovia Oropa sport-Monte Camino.

M) Vincoli

L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a vincoli?

NO

SI

In caso affermativo indicare quali:

N) Conferenza dei Servizi

Non è necessaria

E' necessaria ma non è stata esperita

Conferenza dei Servizi prevista per il :

Era necessaria ed è stata esperita con il seguente esito:

Trattandosi di uno studio di fattibilità non ricorre la fattispecie

O) Intervento sottoposto a procedura di Valutazione Impatto Ambientale (VIA)

NO

SI

progetto sottoposto a verifica di assoggettabilità dell'intervento alla VIA

In caso di obbligtorietà alla VIA o di richiesta di verifica di assoggettabilità indicare :

a) l'amministrazione competente

Stato

Regione

Altri

b) **la data di attivazione** della procedura

c) **la data prevista** di attivazione della procedura

Note

P) Disponibilità delle aree su cui ricade l'intervento

- Le aree sono di proprietà
- Le aree sono già nella disponibilità a seguito di:

Le aree non sono di proprietà, saranno oggetto di:

- Procedura di esproprio
- Contratto di compravendita
- Altro: In parte di proprietà, in parte gravate da Usi Civici su cui sono state costituite servitù

Provvedimenti necessari	Data prevista	Costi presunti
		€
		€
		€

Q) Quadro riassuntivo degli atti amministrativi fra quelli sopra elencati dal punto A) al punto Q)

Tipo di Atto e descrizione	Soggetto Competente	Emanato (SI/NO)	Data Emanazione Prevista

2. CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

A) Livello progettazione approvata alla stipula dell'Accordo di Programma

- AZIONI IMMATERIALI
 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
 PROGETTO DEFINITIVO
 PROGETTO ESECUTIVO

B) Attività progettuale

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsa /Effettiva (1) P/E
B1	STUDIO DI FATTIBILITA'				
Note					
B2	LIVELLI DI PROGETTAZIONE:				
1	FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	01/12/2018	P	30/06/2019	P
Note					
2	DEFINITIVA				
Note					
3	ESECUTIVA				
Note					

N.B. (1) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

C) Dati di realizzazione

Da compilare anche in caso di azioni immateriali (1)

		Data inizio fase (gg/mm/aaaa)	Prevista/ Effettiva P/E	Data fine (gg/mm/aaaa)	Previsa /Effettiva (3) P/E
D1	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE (2)	20/11/2018	P	10/12/2018	P
Note					
D2	ESECUZIONE LAVORI	11/12/2018	P	30/04/2019	P
Note					
D3	COLLAUDO	30/04/2019	P	30/06/2019	P
Note					
D4	FUNZIONALITA'				
Note					

N.B.

- (1) In caso di azioni immateriali, compilare i punti come segue:
 D1 Le date vanno intese come riferite all' **incarico**;
 D2 Le date vanno intese come riferite alla **redazione**;
 D3 Le date vanno intese come riferite all' **approvazione**.

(2) Nelle "Note" specificare la modalità di scelta dell'offerente

(3) In caso di data fine: **Effettiva**, nelle "Note" inserire gli estremi del provvedimento deliberato dall'organo competente

3. QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO

A) Piano economico

COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

di cui:	Realizzato	da realizzare	Totale	Avanzamento della spesa (1)
anno 2018		x		0,00%
anno 2019	40.000,00		40.000,00	100,00%
anno				
anno				
Totali			40.000,00	100,00%

N.B.

- (1) Trattasi del "profilo di spesa", cioè del valore delle attività svolte (costi realizzati) o che si prevede di svolgere (costi da realizzare). L'avanzamento della spesa non è riferito al singolo anno ma è progressivo.

Per il dettaglio delle spese già sostenute compilare la "Tabella 3" della presente cartella di lavoro.

B) Piano di copertura finanziaria

Fonte di Finanziamento (1)		Risorse già reperite	Estremi provvedimento (2)
1	REGIONE PIEMONTE	36.000,00	Accordo di Programma Conca d'Oropa
2	PROVINCIA DI BIELLA	4.000,00	Fondi propri
3			
4		
5		
6			
Totale		40.000,00	

N.B.

- 1) Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Comune, Altri Enti, Privato ecc...

- 2) Atto amministrativo mediante il quale le risorse di cui alla fonte indicata sono finalizzate all'intervento.

4. SOGGETTI DELL'INTERVENTO

A) Beneficiario dell'intervento

A1 Dati Ente/Azienda

Codice Fiscale/ PIVA	Codice Fiscale 90027160028 - Partita IVA 01989770027
Denominazione/ragione sociale	PROVINCIA DI BIELLA
Indirizzo	Via Q. SELLA, 12
CAP - Provincia	13900- Biella
Telefono/Fax	158480611
E-mail	protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

A2 Dati del Legale Rappresentante

Nome Cognome	Gianluca Foglia Barbisin
Data di nascita	0***
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	Presidente Provincia di Biella
Indirizzo	Via Q. SELLA, 12
CAP - Provincia	13900- Biella
Telefono/Fax	158480611
E-mail	protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it

A2 Dati del Responsabile dell'intervento

Nome Cognome	Giorgio Mosca
Data di nascita	1*
Codice Fiscale	
Struttura di appartenenza nell'Ente	Provincia di Biella
Indirizzo	Via Q. Sella, 12 - Biella
CAP - Provincia	13900 (BI)
Telefono/Fax	0158480611-721
E-mail	protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it